

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE DOCENTE PRESTATORE DI SERVIZIO OCCASIONALE E TEMPORANEO PRESSO L’ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI BUENOS AIRES DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018 AI SENSI DELL’ART.36 DEL D.LGS 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE (ART.25 D.LGS 56/2017).

**Dichiarazione di manifestazione di interesse e assenza di cause d’esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs. 50/2016 e successive modifiche (Art.49 Dlgs.56/2017)**

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
Nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_  
Residente in, \_\_\_\_\_, città \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante  
del concorrente (ditta, consorcio, associazione, ecc. ) \_\_\_\_\_,  
con sede in \_\_\_\_\_,  
città \_\_\_\_\_, in nome e per conto dello stesso:

DICHIARA DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE PER ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE DOCENTE PRESTATORE DI SERVIZIO OCCASIONALE E TEMPORANEO PRESSO L’ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI BUENOS AIRES DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018 AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE (ART.25 D.LGS 56/2017).

E a tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445).

**DICHIARA**

- a. Ai sensi dell'art. 80 comma 1, di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno o più dei seguenti reati:
- Delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416 bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio [Art 80 comma 1, lettera a];
  - Delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis, 346bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile [Art. 80 comma 1, lettera b];
  - False comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del Codice Civile [Art. 80 comma 1, lettera b bis];
  - Frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee [Art. 80 comma 1, lettera c];
  - Delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche [Art. 80 comma 1, lettera d];
  - Delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter 1 del Codice Penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni [Art. 80 comma 1, lettera e];
  - Sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 [Art. 80 comma 1, lettera f];
  - Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione [Art. 80 comma 1, lettera g];
- b. Ai sensi dell'art 80 comma 2, che a proprio carico non sussistono, con riferimenti ai soggetti indicati al comma 3, cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84. Cp., a 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (N.B. esclusione opera, ai sensi dell'art. 80 comma 3 del Codice, anche se sono state emesse le sentenze o i decreti di cui all'art. 80 comma 2 del Codice nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o

dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio);

- c. Ai sensi dell'art. 80 comma 3, che le sentenze o i decreti ovvero la misura interdittiva di cui all'art. 80 commi 1 e 2 del Codice non sono stati emessi nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- d. Ai sensi dell'art. 80 comma 4, di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- e. Ai sensi dell'art. 80 comma 5;

- Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice [Art. 80 comma 5, lettera a];
- Di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 [Art. 80 comma 5, lettera b];
- Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, come significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, ovvero tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; ovvero, anche per negligenza, aver reso informazioni false o fuorivianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione [Art. 80 comma 5, lettera c];
- Che con la propria partecipazione non venga determinata una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 [Art. 80 comma 5, lettera d];
- Di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 [Art. 80 comma 5, lettera e];
- Di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 [Art. 80 comma 5, lettera f];
- L'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazioni o dichiarazioni non veritiere [Art. 80 comma 5, lettera f bis];
- L'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle

procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico [Art. 80 comma 5, lettera f ter];

- Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione [Art. 80 comma 5, lettera g];
- Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.55 [Art. 80 comma 5, lettera h];
- Di aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n.68, ovvero non autenticarsi la sussistenza del medesimo requisito [Art. 80 comma 5, lettera i];

f. Ai sensi dell'Art. 80 comma 7 del Codice, (barrare):

- Di trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato o all'art. 80 comma 5 del Codice e di allegare all'interno della documentazione amministrativa le prove di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dell'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;

#### OPPURE

- Di non trovarsi in alcune delle situazioni di cui sopra;

- g. Ai sensi dell'art. 80 comma 9, di non aver subito sentenza definitiva che implichi l'esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto;
- h. Ai sensi dell'art. 83, di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, nonché di capacità tecniche e professionali;
- i. Comunicare il numero di telefono al quale inviare l'eventuale richiesta di chiarimenti, precisazioni o dimostrazioni che si rendessero necessarie;

Telefono numero \_\_\_\_\_

Indirizzo mail \_\_\_\_\_

In fede,